



Protocollo RC n. 12409/14

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2014)

L'anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì venticinque del mese di giugno, alle ore 12,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....	<i>Sindaco</i>	8 LEONORI MARTA.....	<i>Assessore</i>
2 NIERI LUIGI.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 MARINO ESTELLA.....	“
3 BARCA FLAVIA.....	<i>Assessore</i>	10 MASINI PAOLO.....	“
4 CATTOI ALESSANDRA.....	“	11 OZZIMO DANIELE.....	“
5 CAUDO GIOVANNI.....	“	12 PANCALLI LUCA.....	“
6 CUTINI RITA.....	“	13 SCOZZESE SILVIA.....	“
7 IMPROTA GUIDO.....	“		

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Cutini, Improta, Marino, Ozzimo e Pancalli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 181

Linee di indirizzo programmatiche in materia di interventi per la delocalizzazione e/o stabilizzazione dei Centri di autodemolizione e rottamazione nel territorio di Roma Capitale.

Premesso che la realizzazione di appositi “Centri” per le attività di autodemolizione e rottamazione trova storicamente fondamento nell’art. 15 del D.P.R. n. 915/1982, le cui Linee di indirizzo sono confluite nel vigente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – articolo 208 – c.d. “Testo Unico Ambiente”, che prevede, tra l’altro, la possibilità di gestione dei Centri da parte del Comune o dei privati;

Che, in attuazione di quanto dettato dal citato D.P.R. n. 915/1982, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 277 dell’11 dicembre 1986 è stato, a suo tempo, approvato il Piano Regionale dei Rifiuti, che, per il Comune di Roma, indicava la necessità di realizzare n. 18 Centri per le attività in parola;

Che l’esigenza di trasferire le attività di autodemolizione e rottamazione in altri siti, distinti dalle attuali allocazioni, conseguiva, già all’epoca dell’adozione della citata deliberazione regionale, dall’incompatibilità derivante dalla presenza di situazioni ambientali o vincolistiche che non consentivano il permanere delle attività in parola nell’ambito dei siti occupati;

Che, pertanto, la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta n. 9876 del 15 novembre 1988 ha provveduto all’individuazione di n. 5 siti, per i quali è stata coerentemente prevista la variazione della destinazione urbanistica in zona “M1” di

P.R.G. (Servizi generali pubblici o gestiti da Enti pubblici) e, successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1033 del 27 febbraio 1990, la medesima Regione ha provveduto all'approvazione definitiva di n. 3 dei predetti siti in base alla previgente normativa, quale primo stralcio dei siti per la realizzazione nel Comune di Roma dei Centri integrati di raccolta e demolizione dei rifiuti speciali;

Che, con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Roma, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 178 del 22 luglio 1993, sono stati individuati ulteriori tre siti rispetto a quelli già individuati dall'Ente Regionale;

Che la Commissione Siti Regionale (istituita in attuazione dell'art. 3 L.R. Lazio n. 71/1983) ha proceduto ad approvare due dei tre siti individuati con la citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 178 del 22 luglio 1993, apportando, peraltro, modifiche al perimetro di uno di essi;

Che, quindi, all'esito del riferito percorso di individuazione regionale e comunale, sono stati individuati complessivamente n. 5 siti – nel territorio del Comune di Roma – destinati ad ospitare appositi "Centri" per le attività di autodemolizione e rottamazione;

Che, in relazione all'esigenza di trasferire le attività di autodemolizione e rottamazione dalle attuali localizzazioni, non idonee, in siti "ambientalmente compatibili", a seguito del successivo lavoro svolto da un'apposita Commissione, istituita con deliberazioni di Giunta Comunale n. 1417/1994 e n. 2105/1995, con provvedimento del Consiglio Comunale n. 43 del 20 marzo 1997 è stata effettuata l'individuazione di ulteriori n. 9 aree (per un totale complessivo quindi di n. 4 aree, ivi comprese quelle citate nel precedente capoverso) dove collocare i "Centri" in parola ed è stato dato mandato al Sindaco pro-tempore del Comune di Roma di promuovere un Accordo di Programma per la definitiva approvazione dei siti individuati;

Che, con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20 marzo 1997, è stata anche prevista una nuova e più specifica destinazione urbanistica definita "M5: Servizi pubblici per attività di autodemolizione e rottamazione" attribuita ai siti prescelti;

Che, successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 7 luglio 1997, è stata variata parzialmente la precedente deliberazione dello stesso Consiglio Comunale n. 43 del 20 marzo 1997, con la sostituzione di una delle aree individuate che restano complessivamente sempre pari a 14;

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 263 del 2 ottobre 1997 (pubblicata sul BURL n. 5 del 20 gennaio 1998) è stato ratificato l'Accordo di Programma approvato con la Regione Lazio e la Provincia di Roma in data 22 settembre 1997 ed approvata definitivamente la variante urbanistica in zona di PRG "M5" per i Centri per autodemolizione;

Che, per l'attuazione di quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, con deliberazione di Giunta Comunale n. 5048 del 29 dicembre 1998, sono state stabilite le procedure per la realizzazione dei Centri, da attuarsi attraverso un avviso pubblico di concessione delle aree (comunali o pervenute in proprietà al Comune stesso per effetto di apposite procedure espropriative), anche attraverso la fissazione di criteri di assegnazione delle aree stesse, ed è stata approvato uno Schema di Convenzione da stipulare con gli assegnatari delle aree medesime;

Che, in particolare, la citata deliberazione prevedeva che, al fine di pervenire ad una più rapida realizzazione dei Centri, gli stessi fossero realizzati a cura e spesa degli operatori, sulla base di apposite convenzioni, nei siti preventivamente acquisiti ed urbanizzati dal Comune di Roma (deliberazione Giunta Comunale n. 5048 del 29 dicembre 1998);

Che la procedura avviata dall'Amministrazione Comunale, e concordata attraverso l'Accordo di Programma del 25 settembre 1997 con Regione Lazio e Provincia di Roma,

prevedeva, inoltre, l'acquisizione aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da parte del Comune di Roma (ora Roma Capitale);

Che l'assegnazione delle 14 aree individuate ai singoli operatori è stata prevista per un periodo iniziale di 40 anni, rimanendo a carico degli operatori medesimi, come detto, la realizzazione degli impianti interni al Centro;

Che, dopo tale periodo, era previsto che le aree e gli impianti ivi realizzati tornassero nella disponibilità del Comune di Roma (ora Roma Capitale), salvo quanto riportato all'art. 8 dello Schema di Convenzione all'uopo elaborato;

Che, con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 e ss.mm.ii., è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile;

Che, con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2992 del 23 giugno 1999, il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un Piano di Interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza, nell'ambito della quale rientrano anche gli impianti in questione, in quanto si configurano a tutti gli effetti come luoghi di gestione di rifiuti speciali ai sensi dell'allora D.Lgs. n. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi), e attuale D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Che, tale nomina è stata prorogata fino al 28 febbraio 2010, e, in particolare, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3473 del 2 settembre 2005, è stato designato, dal Commissario Delegato, un Soggetto Attuatore per gli interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del Comune di Roma;

Che, in ottemperanza all'incarico ricevuto, il citato Soggetto Attuatore ha promosso le iniziative per la redazione del "Programma per la delocalizzazione dei Centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio di Roma Capitale, in attuazione dell'Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio in data 26 settembre 1997", sottoscritto in data 12 febbraio 2008 dal Sindaco di Roma, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dal Soggetto Attuatore e dalle Associazioni di categoria della case costruttrici in capo alle quali ricade, in larga parte, l'incombenza correlata al trattamento e smaltimento degli automezzi fuori uso (AnfiaFederaicpa-Unrae);

Che, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 451 del 23 dicembre 2009 recante "Interventi per la delocalizzazione dei Centri di autodemolizione e rottamazione del Comune di Roma – Procedura per l'individuazione di nuove aree" ha recepito quanto riportato nel citato Programma sottoscritto in data 12 febbraio 2008, individuando, nell'ambito delle 14 aree inizialmente previste nell'Accordo di Programma del 1997, n. 5 specifiche aree idonee alla delocalizzazione dei "Centri" per le attività di autodemolizione e rottamazione di seguito indicate:

1. Infernaccio;
2. Santa Palomba;
3. Osteria Nuova;
4. Via Aurelia – Via Spezi;
5. Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti;

Che all'esito di detta specifica individuazione, è stata anche valutata l'opportunità di ampliare il perimetro iniziale delle aree ritenute idonee in sede di Accordo di Programma del 22 settembre 1997 per la delocalizzazione dei Centri di autodemolizione e rottamazione, valutando ulteriori siti recanti livelli di criticità e problematicità territoriale

meno onerosi ed impattanti su una complessa seriazione di interessi pubblici, o privati ma con evidenti riflessi pubblicistici, di rilevanza per l'Amministrazione Comunale;

Che, a seguito di detta opzione operativa, è stata svolta un'Istruttoria preventiva al fine di verificare la fattibilità, in ordine ai requisiti di legge, che le nuove ulteriori ed eventuali localizzazioni devono possedere;

Che, come indicato nella citata deliberazione della Giunta Comunale n. 451 del 23 dicembre 2009, è stata redatta una Relazione tecnica recante "Piano di delocalizzazione dei Centri di autodemolizione e rottamazione – Indicazioni alla Regione Lazio al PRG";

Che, in tale Relazione tecnica, scaturita dal lavoro congiunto tra il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, è stato individuato un primo stralcio di ulteriori siti (ulteriori rispetto ai 14 inizialmente previsti), dei quali 5 risultano conformi allo strumento urbanistico 12 sono assentibili in variante e 4 risultano incompatibili per la presenza di vincoli ambientali;

Che, successivamente, con D.P.C.M. del 17 dicembre 2010, in virtù dello stato emergenziale esistente nel settore in parola e della stretta connessione rilevata tra il settore medesimo e la materia del traffico e della mobilità, è stato accorpato allo stato di emergenza nello stesso settore del traffico e della mobilità, già in capo al Sindaco del Comune di Roma quale Autorità Commissariale, quello inerente gli interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del Comune di Roma;

Che, pertanto, l'Autorità Commissariale, come detto da individuarsi nella persona del Sindaco di Roma, ha conseguentemente assunto la nuova denominazione di "Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità e per la delocalizzazione di tutti i Centri di autodemolizione e rottamazione nel territorio di Roma Capitale";

Che, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 18 gennaio 2012, è stato inoltre approvato il "Piano di Gestione dei Rifiuti nel Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 9 luglio 1998 n. 27 (Disciplina Regionale della Gestione di Rifiuti)"; piano, che, al punto 30, nel ribadire l'obbligo per le Autorità competenti di favorire iniziative tese ad un virtuosa chiusura del ciclo dei rifiuti speciali derivanti dalla rottamazione dei veicoli, reca, tra l'altro, la sezione "Localizzazione di Centri di raccolta e impianti di trattamento"; nella quale viene recepito il "Programma per la delocalizzazione dei Centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio di Roma Capitale, in attuazione dell'Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio in data 26 settembre 1997", sottoscritto in data 12 febbraio 2008 dal Sindaco di Roma, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dal Soggetto Attuatore e dalle Associazioni di categoria delle case costruttrici in capo alle quali ricade l'incombenza correlata al trattamento e smaltimento degli automezzi fuori uso (Anfia-Federaicpa-Unrae), comprensivo delle cinque aree deputate alla delocalizzazione ivi riportate e sopra menzionate;

Che il Commissario Delegato ha emanato l'Ordinanza Sindacale n. 13 del 28 giugno 2012 con la quale, tra l'altro, in deroga agli artt. 34, 42, 48 e 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato adottato il Piano commissariale per la delocalizzazione e per il consolidamento dei Centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio di Roma Capitale;

Che, successivamente, il medesimo Commissario Delegato ha emanato l'Ordinanza Sindacale n. 119 del 23 ottobre 2012, con la quale sono state dettagliatamente dichiarate le competenze specifiche spettanti alla struttura Commissariale e al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile come di seguito indicato:

- Ufficio di supporto al Commissario delegato – Programma Roma Capitale: attività riferite alle procedure di delocalizzazione e consolidamento e al conseguente rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive all'esercizio delle attività di autodemolizione e rottamazione per come individuate nell'Ordinanza commissariale n. 13 del 28 giugno 2012 nonché le attività di pianificazione, programmazione, ed attuazione della delocalizzazione o consolidamento con riferimento a tutti gli operatori provvisoriamente autorizzati;
- Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile trattazione dei compiti connessi alla gestione ordinaria dell'attività esercitata dagli operatori provvisoriamente autorizzati con esemplificativo riferimento alle modifiche/variazioni societarie, alla modifica/variazione della capacità produttiva, alla modifica/variazione delle categorie e delle tipologie dei rifiuti trattati nonché al rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti ai sensi dell'art. 208 e seguenti del Decreto Legislativo n. 152/2006;

Che, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 75 del 1° marzo 2013, è stata definitivamente e ufficialmente sancita la fine del Commissariamento ed il ritorno al regime ordinario per quanto riguarda le attività inerenti il settore della delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione ancora caratterizzato da significative complessità di settore;

Tenuto conto che, all'esito del ritorno al regime delle competenze ordinarie dopo un arco temporale di 14 anni, si è rilevata la obiettiva necessità di svolgere una procedura in senso ricognitivo e riepilogativo volta alla definizione di un quadro delle iniziative medio tempore intraprese e dello stato della situazione in essere, così come conformato all'esito della progressiva stratificazione degli interventi posti in essere nel periodo commissariale;

Che, nel quadro degli interventi di natura ricognitiva e riepilogativa di cui sopra, la prima situazione esaminata ha riguardato le seguenti 5 aree, individuate nell'ambito delle 14 aree inizialmente previste nell'Accordo di Programma del 1997: Infernaccio; Santa Palomba; Osteria Nuova; Via Aurelia – Via Spezi; Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti, aree le cui risultanze istruttorie sono compendiate nel corredo tecnico documentale custodito agli atti d'Ufficio;

Che, allo stato attuale ed all'esito dell'istruttoria riepilogativa di cui alla precedente alinea, resta nella disponibilità dell'Amministrazione Capitolina, per la delocalizzazione dei Centri di Autodemolizione e Rottamazione nel territorio di Roma Capitale, ai sensi del più volte citato Accordo di Programma del 26 settembre 1997, esclusivamente l'area di Osteria Nuova, fermo restando allo stato con ulteriore approfondimento in relazione allo stipulato Accordo di Programma tra l'allora Comune di Roma e la Società Impreme S.p.A. (già Fineuropa S.p.A.) di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 27 ottobre 2003;

Che, nell'ambito di detta strategia ricognitiva, da contemperarsi con la necessità di assicurare continuità alle attività svolte nell'ambito dei Centri di autodemolizione e rottamazione, pena lo stallo del settore e l'insorgenza di serie criticità correlate anche alla natura "speciale" dei rifiuti in parola, il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, Direzione Rifiuti Risanamenti e Tutela dagli Inquinamenti ha avviato, altresì, una mappatura delle realtà operanti nel territorio comunale, con contestuale concessione di un'autorizzazione provvisoria all'esercizio degli stessi autodemolitori e rottamatori, almeno fino al 30 giugno 2014, nelle more del completamento dell'iter istruttorio sopra indicato, limitatamente agli operatori interessati che ne avessero fatto richiesta;

Che, a seguito della ricognizione effettuata e del rilascio delle relative autorizzazioni provvisorie, è risultato un elenco di 114 operatori, già preventivamente autorizzati, presenti nel territorio comunale, capillarmente, ma non omogeneamente,

distribuiti sul territorio capitolino, per cui l'esecuzione del programma di delocalizzazione o, comunque, la creazione dei presupposti per la stabilizzazione degli operatori nelle aree attualmente occupate, ovviamente solo ove ambientalmente compatibili, comporta un più articolato e complesso iter istruttorio, che ha richiesto – tenuto conto della corralità di competenze istituzionali coinvolte – l'intervento di diversi Uffici dell'Amministrazione di Roma Capitale e non solo, in una logica di collaborazione istituzionale secante alle competenze di più Enti che deve continuare ad ispirare anche il successivo sviluppo dell'azione dipartimentale;

Che, nell'ottica sopradescritta, i lavori condotti in collaborazione con il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica hanno consentito la redazione di un primo elenco di impianti allocati in siti ambientalmente ed urbanisticamente compatibili e, pertanto, aventi potenzialmente le caratteristiche richieste, per i quali, comunque, sono indispensabili ulteriori approfondimenti istruttori, al fine del rilascio delle autorizzazioni definitive per l'esercizio, unitamente al prosieguo della disamina urbanistico-territoriale, oltretutto ambientale, dei restanti operatori attualmente autorizzati in regime provvisorio le cui posizioni unitarie sono in corso di verifica, da parte dei competenti Uffici Comunali, su base progressiva, partendo da quelle che denotano maggiori criticità a livello ambientale ed urbanistico e procedendo via via verso le posizioni maggiormente rispondenti a canoni di conformità con la vigente normativa di settore (D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 152/2006, D.Lgs. n. 205/2010, L.R.L. n. 27/1998);

Che l'indisponibilità parziale delle sopra elencate 5 aree determina la carenza di spazi sufficienti ad ospitare la delocalizzazione dei Centri di autodemolizione e rottamazione, non intercettando utilmente la domanda di servizi esistente nel settore in parola;

Che è necessario, pertanto, il reperimento di ulteriori superfici utili alternative in sostituzione di quelle non più disponibili, da compensare anche con la disamina dei possibili interventi di iniziativa privata proposti nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 451 del 23 dicembre 2009, recepiti nell'Ordinanza Sindacale n. 13 del 28 giugno 2012, avviando, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, "tutte le procedure finalizzate all'approvazione dei progetti degli impianti, con particolare riferimento alle aree indicate distinte tra quelle conformi allo strumento urbanistico e quelle ritenute ammissibili e da assoggettare a specifica variante urbanistica";

Che l'attività globale da porre quindi in essere nell'immediato futuro dovrà esplicarsi in tre fasi, tra loro concomitanti, costituite da:

- completamento dell'Istruttoria riguardo le aree ancora disponibili per la delocalizzazione dei Centri di autodemolizione e rottamazione rispetto alle 5 previste nel "Programma per la delocalizzazione dei Centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio di Roma Capitale, in attuazione dell'Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio in data 26 settembre 1997", recepite dal Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 18 gennaio 2012;
- ulteriori approfondimenti istruttorie sui restanti operatori attualmente autorizzati in regime provvisorio, da parte dei competenti Uffici Comunali, su base progressiva partendo da quelle che denotano maggiori criticità a livello ambientale ed urbanistico e procedendo progressivamente verso le posizioni maggiormente rispondenti a canoni di conformità con la vigente normativa di settore;
- reperimento, qualora necessario all'esito dei risultati delle prime due fasi di attività, di aree alternative per la delocalizzazione, sia attraverso le disponibilità eventualmente evidenziate da parte del Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio, sia da parte di altri enti interessati (Regione Lazio) sia attraverso

l'approfondimento delle proposte ricomprese nella Ordinanza Sindacale n. 13 del 28 giugno 2012 tenendo conto delle indicazioni programmatiche in essa contenute;

Che ciascuna di tali fasi comporta una serie di attività specifiche come di seguito esemplificabili:

- 1) verifica cartografica urbanistica e vincolistica;
- 2) verifica documentale tecnica ed amministrativa;
- 3) contraddittorio procedimentale con gli Organismi interessati;
- 4) redazione di progetti di adeguamento alla normativa di settore con l'indicazione di prescrizioni;
- 5) eventuale indizione, svolgimento e conclusione delle Conferenze dei servizi;
- 6) vigilanza sulle opere da eseguirsi nell'ambito di autorizzati processi di adeguamento strutturale;
- 7) approvazione definitiva e rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

Dato atto che la situazione complessiva in atto, anche sotto un profilo politico-generale, merita particolare attenzione ed il dovuto approfondimento, tenuto conto che essa manifesta, anche in ragione del difficile periodo di congiuntura economica ed occupazionale in atto, possibili riflessi destinati ad estrinsecarsi anche in un ambito socio economico, dando vita a criticità relazionali con l'ampia ed articolata compagine degli operatori;

Che, attesa la delicatezza e la complessità della situazione sopra analiticamente descritta sotto tutti gli aspetti di rilevanza politico-amministrativa, è plausibile ritenere che, entro il 30 giugno 2014 – ovvero entro il termine di scadenza delle autorizzazioni provvisorie rilasciate nel luglio dell'anno 2013 – non sarà possibile concludere le attività di pianificazione, programmazione e verifica atte ad indagare, in via definitiva, la possibilità di consolidamento delle strutture esistenti e/o la loro delocalizzazione, attraverso lo svolgimento delle attività unitariamente sopra indicate, finalizzate al rilascio di autorizzazioni definitive ai sensi della normativa di settore vigente;

Che si manifesta pertanto la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa, al fine di dare impulso alle procedure volte ad un definitivo e complessivo riassetto del settore, che consenta di superare l'ormai conclamato regime di precarietà e di ripetuta protrazione dello stato di fatto e che le attività sopra indicate necessitano di un tempo presumibilmente non inferiore a 18 mesi a decorrere dal 1° luglio 2014;

Atteso che in data 19 giugno 2014 il Dirigente della U.O. Rifiuti e Risanamenti del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: L. Massimiani”;

Atteso che, in data 19 giugno 2014 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile ha attestato, ai sensi dell'art. 29, c. 1, lettera i) e j) del Regolamento Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: G. Altamura;

Atteso che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Direttiva n. 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 recante “Attuazione della Direttiva n. 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la Legge Regionale Lazio n. 9 luglio 1998 n. 27 recante “Disciplina Regionale della gestione dei rifiuti” ed in particolare l’art. 6, comma 2 lett. b);

Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato all’emergenza Traffico e Mobilità e per la delocalizzazione di tutti i Centri di autodemolizione e rottamazione del territorio di Roma Capitale n. 13 del 28 giugno 2012;

Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 75 del 1° marzo 2013;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa, delibera:

la formulazione di espresso atto di indirizzo affinché il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, Direzione Rifiuti, Risanamenti e Tutela dagli Inquinamenti, svolga, in collaborazione con il Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, il Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione e con le altre Strutture Comunali eventualmente competenti *ratione materiae*, anche solo su singoli aspetti di dettaglio, un articolato programma di attività finalizzato a dare impulso alle procedure volte ad un definitivo e complessivo riassetto del settore riguardante l’attività dei “Centri” per le attività di autodemolizione e rottamazione, in coerenza con le linee guida analiticamente descritte in premessa e di seguito solo per capi riportate:

1. completamento dell’istruttoria riguardo le aree ancora disponibili per la delocalizzazione dei Centri di autodemolizione e rottamazione rispetto alle 5 previste nel “Programma per la delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio di Roma Capitale, in attuazione dell’Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio in data 26 settembre 1997”, recepite dal Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 18 gennaio 2012;
2. approfondimenti istruttori sugli operatori attualmente autorizzati in regime provvisorio, procedendo, su base progressiva, dalle posizioni che denotano maggiori criticità a livello ambientale ed urbanistico verso le posizioni maggiormente rispondenti a canoni di conformità con la vigente normativa di settore;
3. eventuale reperimento, qualora necessario all’esito dei risultati delle prime due fasi di attività, di aree alternative per la delocalizzazione, sia attraverso le disponibilità eventualmente evidenziate da parte del Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio, sia da parte di altri enti interessati (Regione Lazio) sia attraverso l’approfondimento delle proposte ricomprese nella Ordinanza Sindacale n. 13 del 28 giugno 2012, tenendo conto delle indicazioni programmatiche in essa contenute;

4. garanzia, nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai punti 1), 2) e 3), della necessaria continuità delle attività di settore, in conformità con le finalità di tutela ambientale derivanti dalla vigente normativa in materia di rifiuti “speciali” di cui alla parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino – L. Nieri

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta
del **25 giugno 2014**.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....